



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 117 del 05/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 574/1/15 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA SU RICORSO N. 88/14 R.G. SIG. DIQUATTRO GIOVANNI / COMUNE DI RAGUSA.

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 ed il Bilancio 2018 – 2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 – 2020;

CHE con ricorso trasmesso in data 02.01.2014, il signor Diquattro Giovanni impugnava, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, l'avviso di accertamento in rettifica n. 1004/2013 del 28.10.2013, a mezzo del quale l'ente intimava il pagamento dell'imposta ICI dovuta per l'anno 2008; il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente in giudizio con deliberazione di G.M. n.30/14, affidando la difesa degli interessi dell'ente all'avv. Silvia Tea Calandra Mancuso, e la causa veniva iscritta al numero 88/14 R.G.;

CHE con sentenza n. 574/1/15 depositata in data 06.05.2015, e notificata in forma esecutiva in data 20.09.2018, la Commissione Tributaria Provinciale adita accoglieva il ricorso in oggetto, e condannava il Comune di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 130,00 di cui €. 30 ,00 per contributo unificato oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente;

VISTA la pec del 20.09.2018, con la quale l'avv. Giuseppe Criscione, procuratore dell'attore, in relazione alla sentenza *de qua*, ha comunicato le coordinate bancarie del Suo assistito, per l'accreditamento delle somme, allegando la nota pro forma;

TUTTO CIO' PREMESSO occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare, in forza ed in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa prima citata, la complessiva somma di €. 175,91 così distinta: €. 100,00 compensi, €. 15,00 spese generali, €. 4,60 C.P.A., €. 26,31 IVA 22%, €. 30,00 contributo unificato, somma da accreditare sul c.c. bancario del signor Diquattro Giovanni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazione dirigenziali;

DETERMINA

1) Impegnare, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 574/1/15 notificata in forma esecutiva in data 20.09.2018, la somma complessiva di €. 175,91 così distinta: €. 100,00 compensi, €. 15,00 spese generali, €. 4,60 C.P.A., €. 26,31 IVA 22%, €. 30,00 contributo unificato;

2) imputare l'importo complessivo di €. 175,91 al capitolo 1230 “spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori”, Bilancio 2018, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002, PEG 2018**, scadenza impegno 31 dicembre 2018;

3) liquidare la somma €. 175,91 al signor Diquattro Giovanni, da accreditare sul c.c. bancario allo stesso intestato, in allegato;

4) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

5) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Ragusa, 05/12/2018

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale